

E-fattura e dettagli al Vies per i nuovi scambi intra Ue

Transazioni B2B

L'attuale regime Iva sarà superato con le regole proposte dalla Commissione

Transazioni certificate con documenti strutturati e informazioni più puntuali

Benedetto Santacroce
Raffaele Rizzardi

Il regime Iva definitivo delle transazioni unionali B2B, che è attualmente in discussione al Consiglio Ue, trova un'ulteriore spinta per la sua attuazione nelle regole proposte l'8 dicembre scorso dalla Commissione europea con il pacchetto di digitalizzazione (*Vat in the digital age - Vida*).

Il superamento dell'attuale sistema di tassazione, che si fonda sul trasferimento del debito d'imposta dal cedente al cessionario con applicazione del regime del reverse charge, è stato proposto dalla Commissione europea nel 2018 (Com (2018) 329 finale del 25 maggio 2018) allo scopo di contrastare le frodi transnazionali.

Cambio di paradigma

L'attuale sistema divide i movimenti transfrontalieri di beni in due diverse operazioni: una cessione non imponibile nello Stato membro di partenza e un acquisto intracomunitario tassato nello Stato membro di destinazione. Questo meccanismo, introdotto in modo transi-

torio nel 1993, ha creato nel tempo problemi di natura gestionale e un preoccupante fenomeno di frode, che sfruttando la non imponibilità dell'operazione a monte da una parte, e la doppia registrazione a valle dall'altra, crea le condizioni ideali per le frodi carosello.

Il sistema definitivo proposto dalla Commissione europea riunisce le due operazioni configurando un'unica cessione intraunionale e sopprimendo l'acquisto intracomunitario. Inoltre, interviene sul debitore dell'imposta, imponendo in linea di massima che il cedente sia il debitore dell'imposta, da assolvere nello Stato membro di destinazione dei beni con il meccanismo dell'Oss. In pratica, il cedente versa nel proprio Stato di stabilimento l'imposta dovuta nello Stato membro di consumo. Sarà poi lo Stato di stabilimento a trasferire allo Stato di consumo l'importo versato dall'operatore. Il cessionario anticipa la provvista dell'imposta al cedente e ha diritto a detrarre l'imposta nel proprio Stato.

Questo meccanismo, che già caratterizza la cessione dei beni a distanza e le prestazioni verso consumatori finali residenti in altri Stati membri, ha il vantaggio di impedire all'origine il formarsi delle condizioni che possono alimentare le frodi carosello, in quanto questa tipologia di clienti non può esercitare la detrazione dell'imposta.

Le due regole

Il progetto Vida, in coerenza con il regime definitivo ipotizzato dalla Commissione europea, interviene, sfruttando le nuove tecnologie, con due principali regole:

1 La prima riguarda la standardiz-

zazione delle informazioni che il cedente e il cessionario devono fare al sistema Vies (*Vat information exchange system*): tutti gli scambi di beni intraunionali saranno certificati con una fattura elettronica europea strutturata, in conformità al modello previsto in materia di appalti pubblici dalla direttiva 2014/55/Ue, secondo lo standard En 16931 (formati Ubl - Cii).

2 Dal 1° gennaio 2028, inoltre, inizierà un nuovo sistema di comunicazione digitale distinto per singola transazione (*Digital reporting requirements - Drr*) con cui - in modo tempestivo (la comunicazione dovrà avvenire entro due giorni dall'emissione della fattura) - gli operatori forniranno informazioni più puntuali e di dettaglio sulle transazioni intra-Ue. Queste informazioni saranno inserite dagli Stati membri nelle analisi di rischio per evitare le frodi transfrontaliere. La comunicazione telematica eliminerà gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intra-stat), che nel tempo hanno chiaramente manifestato i loro limiti. Per esempio, con la nuova comunicazione si eviterà il gap informativo determinato dalla facoltà (e non obbligo) di gestire non solo l'informazione delle cessioni, ma anche quella relativa agli acquisti intra-Ue.

L'introduzione delle due regole (fatturazione elettronica uniforme e comunicazione delle informazioni strutturate al Vies) costituiranno il volano tecnologico per consentire all'Unione europea di avere successivamente un regime definitivo degli scambi intra-Ue e un sistema più efficace per combattere le frodi intraunionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le risposte ai partecipanti

06901

Una selezione delle risposte alle domande dei partecipanti all'incontro del 1° febbraio

1

ESTEROMETRO E AGENZIE DI VIAGGIO

Come vanno comunicate ai fini dell'esterometro le fatture ricevute da operatori esteri da un'agenzia di viaggi in regime 74-ter?

I servizi ricevuti interamente all'estero (ad esempio un albergo) a vantaggio del viaggiatore, acquistati dall'agenzia per realizzare un pacchetto turistico, di valore superiore a 5.000 euro, vanno comunicati allo Sd con codice TD17 e codice natura N2.2.

2

DETRAZIONE E BOLLETTA DOGANALE

È legittimo detrarre l'Iva a dicembre 2022, in riferimento all'importazione effettuata nel mese stesso, se a dicembre è registrata la copia di cortesia della bolla doganale mentre il «riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale di importazione» è generato dall'agenzia Dogane (Adm) a gennaio 2023?

Dal 30 novembre scorso, l'Adm mette a disposizione un Prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale. Il prospetto, però, a differenza da quanto indicato nel quesito viene generato in tempo reale dal sistema, probabilmente è lo scarico da parte dell'utente che avviene nel 2023. Comunque, il diritto a detrazione sorge con la dichiarazione doganale a dicembre 2022 e il dies a quo da

06901

cui decorre è dal momento della generazione del prospetto sintetico che per quanto detto ipotizziamo nel 2022. La detrazione quindi può essere operata con riferimento al 2022.

3

REGIME OSS E FATTURAZIONE

Un contribuente che ricorre all'Oss, ai fini del plafond, emette anche fattura. Ciò determina il venire meno dell'esonero dall'obbligo di fatturare per le vendite a privati italiani?

Se il contribuente che utilizza l'Oss decide di emettere fattura solo per alcune di queste operazioni per poter beneficiare del plafond, non è vincolato a fare lo stesso per tutte le altre. Le cessioni interne "per corrispondenza" resteranno interessate sia dall'esonero di emissione della fattura (articolo 1, comma 1, n. 1, Dpr 633/72) sia dall'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi (articolo 2, lettera oo), Dpr 696/96).

4

OSS E CESSIONI ALL'ESTERO

Si può ricorrere all'Oss anche per assolvere l'Iva sulle cessioni di beni venduti allo Stato Ue nell'ambito di una fiera?

Il regime Oss, previsto per le vendite a distanza intraUe, non può essere esteso ad altre tipologie di transazioni. Per dichiarare la vendita di beni interna nel Paese Ue dove si svolge la fiera è necessario l'identificativo Iva locale.

— **Benedetto Santacroce**

© RIPRODUZIONE RISERVATA